



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

Area Lavori Pubblici/Urbanistica

OGGETTO: PROCEDIMENTO SUAP - ART. 8 DEL DPR 160/2010 E ART. 97 DELLA LR 12/2005 - PER INSEDIAMENTO DI IMPIANTI PRODUTTIVI IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - PRESENTATA DA VETROPACK ITALIA SRL PER L'INSEDIAMENTO DI UN NUOVO STABILIMENTO INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE DI CONTENITORI DI VETRO.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - ART. 14 - C. 2 e C.2bis - L. 241/1990 – FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA.

VERBALE

PREMESSE

Vista la comunicazione di Avvio del Procedimento, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della L 241/1990, del procedimento SUAP e comunicazione di Sospensione dei termini per acquisizione esito procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), prot. 2837 del 22.03.2019;

Dato atto che:

- in data 20.04.2020 Regione Lombardia ha emesso il decreto di esclusione dall'assoggettamento a VIA - Protocollo T1.2020.0017198, in relazione al progetto in oggetto;
- in data 05/10/2020 Città Metropolitana di Milano ha emesso il decreto di valutazione di incidenza positiva con prescrizioni – prot. 7865 del 05.10.2020;
- in data 26.10.2020 -prot. 8608- l'Autorità competente per la VAS del Comune di Boffalora Sopra Ticino ha emesso, d'intesa con l'Autorità Procedente, il decreto di non assoggettabilità alla procedura di VAS per l'intervento in argomento a seguito di Conferenza in data 12.10.2020;

Preso atto che in data 20.01.2021 prot. 533 è pervenuta la documentazione integrativa, in revisione a seguito delle procedure di cui sopra e di alcuni approfondimenti tecnici, relativa alla proposta SUAP di cui all'avviso di avvio del procedimento prot. 2837/2019;

Rilevato che:

- in data 12.01.2021 prot. 271 Vetropack ha comunicato l'acquisto delle proprietà ex Red Im ed il relativo subentro nei diversi procedimenti in corso;
- in data 10.03.2021 prot. 2072 Vetropack ha comunicato l'acquisto della proprietà ex Reno de Medici spa e RDM srl ed il subentro nei diversi procedimenti in corso;

e, pertanto, Vetropack risulta proprietaria di tutte le aree oggetto del presente procedimento;

Vista la comunicazione del 22.01.2021 prot. 566 in ordine alla titolarità in capo ai firmatari della documentazione depositata con prot. 533/2021;

Rilevato che in data 22.01.2021 la Giunta Comunale con atto n. 6 ha preso atto positivamente della proposta SUAP in argomento;

Rilevato che:



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

- in data 07.12.2020 prot. 9989 è pervenuta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico una nota con la quale si comunicava l'avvio procedimento concernente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV da inserire in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST – IC Sarpom" che riguarda l'ambito ARU 9 (argomento della presente deliberazione);
 - nella comunicazione del Ministero di cui sopra viene fatto presente che dalla data di avvio del procedimento stesso per il Comune di Boffalora Sopra Ticino è sospesa ogni determinazione in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti;
 - il potenziamento della Stazione Elettrica in discussione è propedeutico proprio all'intervento di cui al SUAP presentato da Vetropack Italia, delegata altresì, da Terna, per la presentazione del progetto relativo alla Stazione Elettrica presso il Ministero;
 - il termine ultimo previsto per la conclusione del procedimento Ministeriale per la Conferenza dei Servizi era 26.02.2021,
 - in data 16.03.2021 prot. 2188 il Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - Divisione V – Regolamentazione delle infrastrutture energetiche (ex Ministero dello Sviluppo Economico), ha trasmesso l'Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di una Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV da inserire in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST – IC Sarpom", in comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) Posizione n. EL-459 e relativa chiusura della Conferenza dei Servizi di cui sopra con contestuale richiesta di Intesa alla Regione Lombardia.
 - in data 29.03.2021 con Deliberazione n. XI/4489 – ns. prot. 2663 del 30.03.2021 - la Giunta Regionale ha deliberato di rilasciare l'intesa, ex art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione del progetto della Società Vetropack S.r.l. relativo alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica di smistamento a 132 kV da inserire in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST – IC Sarpom", in comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), identificato con la sigla EL-459 e individuato dagli allegati in formato digitale alla delibera stessa;
 - in data 15.04.2021 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 239/EL-459/331/2021, comunicato al Comune di Boffalora Sopra Ticino in data 23.04.2021 con prot. 3431, con il quale è stata rilasciata alla società Terna s.p.a., previa intesa con la Regione Lombardia, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV da inserire in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST-IC Sarpom";
 - il Decreto Interministeriale prevede all'articolo. 1:
 1. *È approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio della stazione elettrica di smistamento a 132 kV inserita in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST – IC Sarpom", in comune di Boffalora Sopra Ticino, in provincia di Milano, con le prescrizioni di cui in premessa.*
 2. *Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione individuata nella planimetria catastale n. 13342-PR-202-003-A del 7 febbraio 2019, allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente";*
- e all'articolo 2:
1. *Ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.*
 2. *La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e*



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. *La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.*
4. *Le opere autorizzate sono inamovibili.*
5. *Nelle more della realizzazione delle opere, il Comune di Boffalora Sopra Ticino confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali."*

e negli articoli seguenti sono individuate le indicazioni per la prosecuzione della progettazione e della realizzazione delle opere;

Dato atto che alla data odierna, in assenza degli elementi progettuali necessari per la determinazione delle eventuali misure di salvaguardia integrative delle vigenti, non è possibile procedere con quanto previsto all'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale ("*...confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali...*") e che tali misure saranno recepite nella prima Variante utile, alla luce dei dettagli tecnici riguardanti gli approfondimenti progettuali e di realizzazione delle opere;

CONFERENZA DEI SERVIZI

Dato atto che in data 25.01.2021 con nota prot. n. 615 è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona con termine per la ricezione delle determinazioni da parte degli enti/soggetti coinvolti in data 26.02.2021;

Rilevato che il procedimento in argomento comporta Variante al PGT vigente e che è stata messa a disposizione della Città Metropolitana di Milano, ai fini della valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale della provincia di Milano, la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del geologo Sara Gorla, redatta ai sensi dell'Allegato 6 della DGR n. X/6738 del 19/06/2017, con allegata Carta d'Identità – elaborato VU 06;
- relazione geologico-geotecnica idrogeologica, nel rispetto delle norme geologiche del PGT vigente – elaborato EG 11;
- documentazione prevista dal Regolamento Regionale n.7 del 23/11/2017 della L.R. 4/2016.3 – elaborati EG 14, POU 12;
- elaborato di verifica con il PTR Navigli – elaborato VU 05;
- scheda tecnica PTCP - informativa e di attestazione per la valutazione di compatibilità con il PTCP;

Rilevato, altresì, che:

- con nota in data 01.02.2021 prot. 860 è stato inviato ad ANAS il documento di indizione e convocazione alla Conferenza dei Servizi, al fine di includerla nel procedimento, data la rilevanza dell'infrastruttura che interessa l'ambito;
- con nota prot. 1294 del 15.02.2021 sono stati messi a disposizione degli Enti e dei soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi i documenti di istanza e di asseverazione che il proponente ha depositato unitamente al progetto, in data 20.01.2021 con nota prot. 533;



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

- con nota prot. 1666 del 26.02.2021 è stata re-inviata a Snam Rete Gas la nota di indizione e convocazione, a seguito di specifica richiesta;

Dato atto che il termine per la richiesta di integrazioni è stato stabilito per il 05.02.2021 e che, entro tale data, sono state richieste le seguenti integrazioni:

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO:

- **nota prot. 671 del 26.01.2021**, con la quale, a seguito della riunione della locale Commissione per il Paesaggio, è stata evidenziata: “...la necessità di meglio specificare nell'ambito del procedimento SUAP per l'intervento in esame, i seguenti aspetti progettuali:

- venga meglio specificato il cromatismo previsto per i pluviali in progetto in accordo con i cromatismi delle facciate;
- gli elementi di finitura esterna degli edifici e degli impianti tecnologici, come rappresentati sui prospetti di progetto, vengano dettagliati in apposite schede tecniche con indicazione dei codici colore e dei relativi materiali”.

In data 29.01.2021 con nota prot. 782 Vetropack Italia srl ha depositato le integrazioni richieste che, con nota prot.795 del 29.01.2021, sono state inviate alla Soprintendenza competente unitamente al Verbale della Commissione del Paesaggio del 25.01.2021 (prot. 655/2021);

- **nota prot.1003 del 04.02.2021** con la quale, in merito alle opere di urbanizzazione, sono state richieste le seguenti precisazioni/adequamenti:

- aggiornare i contenuti delle relazioni e degli elaborati nel rispetto dei patti convenzionali proposti (ad esempio: intestazioni utenza, collaudi, progettazione esecutiva);
- completare le legende delle tavole di progetto con tutti gli elementi rappresentati al fine di consentirne una migliore lettura;
- adeguare il piano di manutenzione con l'inserimento di tutti gli ambiti in progetto, in coerenza con i patti convenzionali proposti;
- adeguare l'elaborato relativo alla sicurezza con l'inserimento di tutte le tipologie di intervento e le lavorazioni previste;
- il capitolato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici) deve essere implementato con il rispetto dei CAM vigenti, e pertinenti la tipologia di opere in progetto, anche per la fase di realizzazione e gestione;
- inserire una rappresentazione grafica e una breve descrizione della pista ciclabile di collegamento con il Cimitero;
- rendere coerenti le descrizioni di computo metrico con la rappresentazione grafica, indicando tutti gli elementi in entrambe le situazioni (ad esempio: area fitness, vasca di accumulo) e utilizzare il prezzario indicato in convenzione per tutte le voci (Lombardia 2020), limitando il più possibile il riferimento a prezzi "a corpo";
- introdurre negli elaborati grafici tutti gli elementi necessari ad una quantificazione delle lavorazioni;
- prevedere nei punti di intersezione tra pista ciclabile e viabilità ordinaria elementi dissuasori finalizzati alla migliore identificazione del pericolo e alla diminuzione della velocità;
- prevedere all'ingresso della pista ciclabile sulla SP 117 una pavimentazione più durevole (con finitura simile a quella già prevista) oltre ad un sistema di rallentamento specifico (a terra) e al posizionamento di cartellonistica stradale in grado di evidenziare l'incrocio tra la pista ciclabile e la Strada Provinciale 117;
- adeguare il progetto dell'illuminazione pubblica secondo le seguenti indicazioni:
 - inserire le schede tecniche degli elementi proposti e descritti nel computo metrico;
 - posizionare il contatore delle parti che saranno in carico al Comune separato dalla videosorveglianza e da quelli in carico al proponente;



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

- il sistema di telecontrollo, da predisporre punto/punto a singolo apparecchio, dovrà essere coerente con quello in via di installazione da parte di Enel Sole, in qualità di concessionario, sul territorio comunale (tipo Reverberi);
- la protezione contro i contatti indiretti deve essere prevista in classe seconda e la classificazione delle strade risultare conforme alle categorie illuminotecniche della UNI 11248/UNI 13201;
- prevedere possibilmente i pali di sostegno in acciaio zincato verniciato;
- inserire nel progetto i calcoli illuminotecnici, il dimensionamento dei plinti di fondazione e la dichiarazione del progettista illuminotecnico;
- prevedere che il sistema di videosorveglianza sia completamente compatibile con la strumentazione già in uso presso il Comune, predisporre punti di accesso riservati alla manutenzione/gestione in aree facilmente raggiungibili dagli addetti, impostare la realizzazione del sistema nel rispetto della normativa sulla privacy.

Vetropack, con note prot. 1372 del 17.02.2021 e prot. 1670 del 26.02.2021 ha fornito la documentazione richiesta che è stata poi integrata nella consegna in data 06.05.2021 prot. 3765, unitamente a tutti gli elaborati modificati e/o integrati a seguito delle note pervenute nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

CONSORZIO EST TICINO VILLORESI

Con **nota pervenuta al Comune in data 08.02.2021 prot. 1068** il Consorzio Est Ticino Villorosi ha richiesto alcune precisazioni; nello specifico:

“...Scarico in Naviglio Grande:

- *il volume totale annuo scaricato sia per quel che riguarda le acque di origine meteorica, considerando anche il troppo pieno della vasca, sia quelle derivanti da eventuali processi industriali*
- *i volumi totali devono essere determinati in conformità al combinato disposto degli artt. 10 e 34 del Regolamento di gestione della polizia idraulica. In assenza di altri elementi certi, tale valore deve essere stimato sulla base delle superfici scolanti impermeabilizzabili e dei volumi medi di pioggia annui caduti negli ultimi 10 anni, acquisendo come fonte i dati pluviometrici provenienti dalle centraline ARPA Lombardia più prossime al sito;*
- *vanno indicati i mq. Delle sole superfici scolanti dalle quali provengono le acque meteoriche da recapitare nel Naviglio Grande.*

Percorso ciclopedonale posto nella zona verde tra l'impianti e il Naviglio:

specificare se siano previsti manufatti di raccordo con la strada alzaia (i.e. rampe, gradinate, etc.) ed, in tal caso, fornire le relative modalità costruttive che comprendano le dimensioni e i mq di occupazione dell'area demaniale...”.

Tale nota è stata inviata al proponente con nota prot. 1111 dell'08.02.2021 e Vetropack, con nota prot. 1372 del 17.02.2021, ha fornito le necessarie integrazioni su quanto richiesto.

La nota integrativa è stata trasmessa al Consorzio Est Ticino Villorosi con nota prot. 1397 del 17.02.2021.

Considerato che sono pervenuti al protocollo dell'Ente le seguenti **determinazioni in ordine alla Conferenza dei Servizi in argomento.**

Prot. 810 del 29.01.2021 – REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Estratto

“...si informa che Boffalora Sopra Ticino non rientra nell'elenco dei Comuni tenuti ai sensi dell'art. 13, comma 8, LR 12/2005, all'invio del PGT (Piano di Governo del Territorio), o la sua variante, in Regione per la verifica rispetto agli obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale espressi dal Piano Territoriale Regionale. Considerato inoltre che la variante allo strumento urbanistico conseguente all'attivazione dello Sportello Unico in questione non rientra nella fattispecie di cui al citato art. 13 della LR 12/2005,



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

riguardante la fase di approvazione degli atti costituenti il PGT o di sue varianti "ordinarie", non vi sono i presupposti per l'espressione del parere regionale.

A far data dell'entrata in vigore del vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano è prevista in capo alla Provincia, ora Città Metropolitana di Milano, la funzione di verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, o delle sue varianti, con il proprio PTCP (rif. LR 1/2000), ricordando inoltre che ai sensi del comma 3 dell'art. 97 della LR 12/2005 non sono approvati i progetti per i quali la Conferenza dei Servizi rilevi elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP e del PTR."

Prot. 832 del 01.02.2021 – ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI MILANO-MONZA E BRIANZA – U.O. AGENTI FISICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Estratto

"... si comunica che l'Agenzia ha fornito i contributi di competenza per gli aspetti ambientali nell'ambito:

- del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS per effetti del Titolo II alla Parte II del D.lgs 152/09 e della d.g.r. 10/11/2010, n. 9/761 e s.m.i

- del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai lavori della Commissione istruttoria regionale VIA di cui all'art.5 del regolamento regionale n. 2/2020, in virtù della vigente L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale", ovvero nell'ambito delle attività disciplinate dall'art.10 del citato regolamento regionale 5/2011.

Si comunica, inoltre, che L'Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della Legge 241/90 dato che la normativa vigente non prevede l'espressione da parte dell'Agenzia di alcun parere, nullaosta, assenso, autorizzazione.

Conseguentemente la mancata partecipazione alla Conferenza non potrà essere assunta come silenzio/assenso relativamente agli argomenti oggetto della stessa.

Si richiede che il verbale della Conferenza possa dare riscontro a quanto sopra, ai fini del perfezionamento del procedimento ai disposti di legge ed evitare in tal modo l'introduzione di elementi di criticità.

Infine, si comunica che la vostra comunicazione verrà posta agli atti."

Prot. 1068 dell'08.02.2021 – CONSORZIO EST TICINO VILLORESI – DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE

Contenuti della nota

Il Consorzio est Ticino Villorosi ha formulato più richieste di integrazione che, con nota prot. 1111 dell'08.02.2021 sono state inviate al Proponente.

Il Proponente con nota prot. 1372 del 17.02.2021 ha provveduto ad integrare la documentazione richiesta che, con prot. 1397 del 17.02.2021, è stata inviata al Consorzio Est Ticino Villorosi.

In data 25.02.2021 (prot. 1648) il Consorzio Est Ticino Villorosi ha emesso una nota conclusiva, della quale si riportano gli estratti rilevanti:

"... tenuto altresì conto delle integrazioni pervenute in data 17.02.2021 con prot. 1397, acquisite agli atti consortili con prot. 2591 del 18.02.2021, presto atto dei dati e delle precisazioni in esse contenute, pur riscontrando alcune incongruenze circa il dato delle superfici scolanti, si comunica che nulla osta alla realizzazione del progetto sottoposto al presente procedimento. Si ribadisce che, a seguito della conclusione positiva dello stesso, dovrà essere presentata istanza di concessione per tutte le opere interessanti il Naviglio, le sue pertinenze e fasce, mediante apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale consortile..."

Seguono poi le indicazioni per le fasi successive alla conclusione del presente procedimento.

Prot. 990 del 04.02.2021 – TELECOM ITALIA SPA

Contenuti della nota

Rimando a fasi successive – coordinamento dei Sottoservizi.

Vengono date specifiche, materiale e contatti per le fasi successive all'approvazione del progetto.



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

Prot. 1441 del 18.02.2021 – ENAC – ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Estratto

"...la Scrivente non prenderà parte ai lavori. Si segnala in ogni caso che - in conformità alle vigenti procedure dell'Ente - ai fini delle valutazioni di competenza della Scrivente, il richiedente dovrà seguire le modalità previste dalla procedura pubblicata sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: ...

A tal fine dovrà essere utilizzata l'utility di pre-analisi per la verifica delle interferenze con le procedure strumentali di volo degli Aeroporti e le Building Restricted Areas (BRA) dei sistemi CNR (Comunicazione Navigazione Radar) di competenza di ENAV S.p.A., e dovrà essere consultato il documento "Verifica preliminare" (disponibile all'indirizzo internet sopra indicato) effettuando le ulteriori verifiche ivi richieste ai punti b), c), d), f) (es.: prossimità aeroporti privi di procedure strumentali, prossimità avio/elisuperfici con dichiarazione di pubblica utilità, manufatti di altezza superiore a 100 m sul terreno o 45 m sull'acqua, opere speciali, etc.).

Qualora dalle suddette verifiche preliminari non dovesse emergere un interesse aeronautico (in accordo al par. 2 - Fase Preliminare della Procedura), il richiedente potrà presentare all'Amministrazione competente un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che - assumendo la responsabilità delle informazioni fornite - attesti l'esclusione dell'istanza dall'iter valutativo; in questo caso, la Scrivente non esprimerà pareri, considerando chiuso il procedimento per gli aspetti di competenza."

Con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26.02.2021 (prot. 1669) Montana Ambiente, firmataria della progettazione in argomento per conto del Proponente, ha fatto pervenire la documentazione richiesta, nello specifico:

- Asseverazione del progettista di avvenuta conclusione dell'iter valutativo e di non modifica delle condizioni progettuali della ciminiera oggetto di valutazione;
- Report preliminare ENAV;
- Webmodule ENAV;
- Esito valutazione prot. ENAC-TNO-06/12/2019-0139616;
- Nulla Osta dell'aeronautica Militare prot. M_D AMI001 REG2019 0014035 01-08-2019.

Prot. 1443 del 18.02.2021 – ANAS – STRUTTURA TERRITORIALE LOMBARDIA

Estratto e contenuti della nota

"... si conferma con la presente il parere di questa Società già trasmesso con precedente nota CDG-657595-P del 20.11.2019...ciò premesso, e per quanto di competenza della scrivente Società, con la presente si esprime il nulla osta all'esecuzione dell'intervento, fatte salve le raccomandazioni richiamate nella citata nota del 20.11.2019."

Nella nota del 20.11.2019, a seguito di una disamina specifica da parte di A.N.A.S. in ordine alle eventuali interferenze tra la Variante Pontenuovo e il sito produttivo, viene dato specifico mandato al Comune di Boffalora Sopra Ticino di: *"...vigilare, nel corso dei lavori inerenti il sito produttivo, affinché siano effettivamente rispettate le distanze dal confine stradale definite dalle normative stradali cogenti."*

Prot. 1508 del 22.02.2021 – TERNA SPA – DIREZIONE TERRITORIALE NORD OVEST – AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI MILANO

Estratto

"...Esaminata la documentazione pubblicata, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto nonché dal D.M. n. 449 del 21.3.1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Per quanto attiene la piantumazione segnaliamo che all'interno della fascia asservita, larga 12,5 metri per parte dell'asse della linea, non dovranno essere impiantati alberi di alto fusto e in ogni caso i rami dovranno



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

essere mantenuti, a cura e spese della proprietà, ad una distanza maggiore di 5 metri dai conduttori dell'elettrodotto, in modo di non dover richiedere la disattivazione della linea per interventi di sfrondataura. Eventuali lampioni, in quanto assimilabili ad una massa metallica estranea, interferente con l'elettrodotto, dovranno rispettare i disposti della norma C.E.I. 11.1 e dovranno mantenere una distanza minima di 5 metri dai conduttori della linea, nella condizione di temperatura di + 40 °C.

Vi informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 ed al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29.5.2008 e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, comunichiamo che, in riferimento all'art. 5.1.4 del D.M. del 29.5.2008, siamo in presenza di un caso definito "complesso" e pertanto per la descrizione semplificata della fascia di rispetto non è più sufficiente fornire solo la Dpa, ma è necessario introdurre altre distanze ed altri criteri che possano descrivere correttamente ed in modo semplice l'area di prima approssimazione.

Determinata tale area secondo le indicazioni del succitato Decreto ai paragrafi 5.1 e 5.1.4 rileviamo che gli edifici in progetto non interferiscono con la superficie di terreno delimitata dall'area di prima approssimazione come sopra determinata.

Vi segnaliamo tale situazione, invitandovi alle valutazioni di competenza, di cui vorrete gentilmente tenerci informati, circa la compatibilità della costruzione da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Vi precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza delle linee, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dalla realizzazione dell'opera e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dagli elettrodotti della costruzione in questione, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente degli elettrodotti stessi.

Vi segnaliamo infine che le nostre linee elettriche sono costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 che qui di seguito si riporta: "Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi".

Prot. 1543 del 22.02.2021 – CITTA' METROPOLITANA – AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO – SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

Estratto



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

"... essendo ancora in corso l'istruttoria presso diverse articolazioni dell'ente, si comunica la **non partecipazione**.

Non appena concluso l'iter istruttorio sarà cura dello scrivente ufficio trasmettere all'amministrazione comunale copia del Decreto Sindacale relativo alla verifica di compatibilità con il PTCP/PTM del progetto in variante al PGT, nonché copia dei pareri pervenuti da parte dei settori della Città Metropolitana di Milano".
La determinazione di Città Metropolitana è vincolante ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3 della L.R. 12/2005, per la conclusione della Conferenza dei Servizi.

Prot. 1556 del 23.02.2021 – COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MILANO – UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Estratto

"...si comunica che per l'insediamento di che trattasi, l'istante ha attivato, le procedure di valutazione del progetto di cui all'art. 3 del DPR 151/2011 (Fascicolo VVF 3727338) per attività varie dell'allegato 1 del citato DPR ottenendo il parere di conformità di cui alla nota prot. COM-MI n° 15586 del 13.03.2019 già allegato alla documentazione resa disponibile alla presente Conferenza di Servizi.

Quanto sopra premesso, si comunica altresì, che ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando l'istanza di cui all'art. 16 co.2, del D.Lgs. 139/2006, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per tutte le attività dell'insediamento di che trattasi rientranti nell'allegato 1 al DPR 1 agosto 2011".

Prot. 1591 del 24.02.2021 – PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – SETTORE PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS

Contenuti della nota

Viene trasmessa la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 20 del 16.02.2021 laddove si rileva che il Consiglio di Gestione esprime parere favorevole di conformità della variante al PGT del Comune di Boffalora sopra Ticino tramite Procedimento SUAP per l'insediamento di nuovi impianti produttivi, rispetto ai criteri e alle indicazioni del PTC, a fronte dell'istruttoria tecnica approvata ed allagata alla medesima deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Nell'istruttoria si richiamano i passi dei procedimenti precedenti e i relativi pareri del Parco stesso.

Prot. 1619 del 24.02.2021 – SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Estratti

"...alla luce delle osservazioni sopra riportate, questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 D.L.gs. 42/2004 e dell'art. 16 L. 1150/1942, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere alle seguenti vincolanti condizioni:

- Al fine di introdurre delle discontinuità nella percezione degli estesi prospetti, fatte salve le esigenze di sicurezza, si richiede di piantumare brevi filari di pioppi cipressini (5-6 esemplari in linea) in prossimità del prospetto ovest del magazzino 1A, dell'area a verde a sud del parcheggio autocarri e del prospetto sud del magazzino di produzione;
- Si richiede che i prospetti e i manti di copertura siano effettuati riproponendo fedelmente la successione e la gamma cromatica negli elaborati di progetto;
- Non dovranno essere prodotte emissioni odorifere che alterino la percezione del contesto;
- Non potranno essere introdotte alterazioni del livello delle acque superficiali e delle loro caratteristiche, tali da alterare le composizioni ripariali e/o le colture circostanti."

"...Per quanto riguarda le valutazioni di competenza in merito al profilo archeologico, visto che la nuova edificazione ricade in prossimità di ritrovamenti riferibili a necropoli di epoca romana e preromana localizzabili tra Ponte Nuovo di Boffalora e Ponte Vecchio di Magenta, considerato che l'area in oggetto può presentare quindi un potenziale rischio archeologico



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

considerato tuttavia che gli interventi previsti si collocano in un'area che ha già subito numerose opere di urbanizzazione e in corrispondenza di terreno in gran parte rimaneggiato, si esprime parere positivo alla realizzazione delle opere in progetto ma si richiama per tutti gli interventi, sia di edilizia sia di urbanizzazione, al rispetto del disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., che prevede la comunicazione immediata a questo Ufficio in caso di ritrovamento di strutture, stratificazioni e reperti di interesse archeologico in corso d'opera."

Prot. 1643 del 25.02.2021 – ATO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Estratto

"... Considerato quanto sopra descritto e premesso che l'istruttoria verrà effettuata esclusivamente in sede di eventuale richiesta di rilascio dei titoli autorizzatori per lo scarico in pubblica fognatura, con acquisizione di apposito parere del Gestore del S.I.I., ai fini della redazione dei futuri elaborati progettuali e/o per le successive fasi autorizzative dell'intervento si segnala, in linea generale, che:

- 1. Dovrà essere valutata, da parte del Gestore del S.I.I. CAP Holding S.p.A., la compatibilità dei carichi inquinanti/idraulica che si potrebbero generare all'interno delle aree in questione con la capacità residua delle reti fognarie, dei collettori intercomunali riceventi e del relativo impianto di depurazione.*
 - 2. Dovranno essere altresì valutati dal Gestore del S.I.I. gli effetti sulle infrastrutture del S.I.I. comunali derivanti da eventuali modifiche/variazioni apportate sulle reti di acquedotto e di fognatura presenti nel sito in oggetto.*
 - 3. Un eventuale potenziamento dei pubblici servizi di acquedotto e fognatura che si rendesse necessario dovrà tenere conto di quanto previsto dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" scaricabile sul ns. sito web alla sezione "Convenzioni e Regolamenti".*
 - 4. La progettazione e la successiva realizzazione di eventuali nuove reti fognarie interne private destinate alla raccolta di reflui urbani da recapitare nella pubblica rete di fognatura dovrà tenere conto delle disposizioni tecniche dettate dal sopraccitato "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".*
 - 5. Gli eventuali scarichi di natura meteorica soggetti alle disposizioni del R.R. 04/2006 e/o di tipo industriale dovranno essere preventivamente autorizzati, con esclusione delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche che sono ammesse nel rispetto delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019 e nell'osservanza del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".*
 - 6. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 6/2019 art. 5 gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere recapitati nella rete fognaria pubblica a servizio di impianti di depurazione nel rispetto delle prescrizioni del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato".*
 - 7. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia –se soggette alle disposizioni del R.R. 04/2006 –raccolte da apposite vasche a tenuta, dimensionate in modo da contenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia), dotate di un sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderle a riempimento avvenuto, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/s per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm.*
 - 8. La gestione delle acque meteoriche, non soggette alle disposizioni del R.R. 4/06, dovrà essere conforme ai principi di invarianza idraulica ed idrologica disciplinati dalla L.R. 2 l'eventuale assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche potrà essere ottenuta tramite la presentazione di apposita comunicazione o richiesta nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019.*
- n. 4/2016, nonché dal Regolamento Regionale del 23 novembre 2017 -n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12" e dal Regolamento Regionale n. 7 del 29 giugno 2018, avente ad oggetto "Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7".*



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

9. Ai sensi del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" è vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di scarichi che possano costituire pregiudizio per la funzionalità delle reti fognarie nonché dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi.

10. Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del sopraindicato Regolamento del S.I.I. gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di depurazione devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (vasche Imhoff, fosse biologiche) salvo quanto previsto dai commi 2, 4 e 5."

Prot. 1685 del 26.02.2021 – ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA MILANO OVEST.

Estratto

"...Per quanto concerne la variante urbanistica non si avanzano osservazioni di carattere igienico sanitario; relativamente alla modifica della zonizzazione acustica si rimanda alle osservazioni avanzate da ARPA in sede di verifica di assoggettabilità a VAS.

In merito alla pratica di Permesso di Costruire, per gli aspetti di competenza di Igiene e Sanità Pubblica, si prende atto della dichiarazione di conformità del progettista alle norme igienico sanitarie (elaborato 13342PR202 024 B).

La richiesta di deroga allegata alla pratica riguardante la previsione di realizzare uffici privi di aeroilluminazione naturale in quanto ubicati all'interno della zona produttiva e la riduzione dei parametri di aeroilluminazione naturale dei magazzini è attualmente all'esame della U.O.S. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di questo Dipartimento di Prevenzione."

Prot. 1715 del 01.03.2021 – CAP HOLDING

Contenuti della nota

La nota trasmessa contiene indicazioni relative alla fase successiva, quella di Autorizzazione Integrata Ambientale, infatti, si riporta quanto indicato: "... Occorre premettere comunque che questo ufficio esprime considerazioni preventive in base alla diversa documentazione presentata, Amiacque srl si riserva di emettere parere definitivo durante il procedimento di AIA alla quale il nuovo impianto dovrà assoggettarsi al fine di ottenere autorizzazione allo scarico di reflui industriali e/o acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria pubblica..."

Nello specifico, invece, si riportano le seguenti considerazioni:

"...Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, dell'analisi della documentazione ricevuta, sono stati individuati e analizzati i due scarichi in pubblica fognatura su via Magenta (Boffalora), denominati in relazione e tavole progettuali S3 e S4, si riscontra:

- dalle verifiche effettuate ci sono, attualmente, le condizioni idrauliche sufficienti a poter recepire in fognatura i quantitativi indicati in relazione;
- per lo scarico S4 si chiede di valutare l'installazione di una valvola di non ritorno apposta per eventuali rigurgiti in caso di eventi meteorici eccezionali;

Infine si prescrive inoltre che:

1. al fine di permettere allo Scrivente Gestore del S.I.I. di verificare la compatibilità dell'intervento in oggetto col sistema acquedottistico, fognario e depurativo relativo al comune dovranno essere trasmessi quanto prima i fabbisogni idropotabili del Piano ed i relativi quantitativi scaricati in fognatura in termini di l/s. Quanto sopra al fine di valutare la necessità di interventi di potenziamento/adequamento sulle opere del S.I.I. in gestione allo Scrivente Gruppo come già specificato in nota di VAS trasmessa la vostro Ente in data 09/10/2020 cha a buon fine si allega;

2. lo schema di fognatura interno ai lotti privati dovrà essere conforme all'Allegato 1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

3. Le acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all'art.3, comma 1 del R.R del 24/03/2006, n.4, dovranno essere gestite in ottemperanza a tale Regolamento a cui si rimanda per la relativa disciplina e regime autorizzatorio;

4.dovrà essere presentato l'Allegato E al R.R. 7/2017 e s.m.i...."

La nota termina con le indicazioni in ordine agli allacci di competenza del gestore del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento anche alle forniture antincendio.

A seguito della nota del Proponente del 15.03.2021 prot. 2161 contenente alcune precisazioni e le modalità di adempimento alle prescrizioni, Cap Holding ha trasmesso una successiva nota in data 31.03.2021 (prot. 2718).

Estratto

"...1. Scarichi in fognatura: si conferma quanto espresso precedentemente in merito al nullaosta di compatibilità idraulica dei due scarichi denominati in relazione e tavole progettuali S3 e S4. 2. Scarichi Industriali: lo scrivente Gestore del SII dovrà comunque emettere parere tecnico di competenza durante il procedimento di AIA, cui il nuovo impianto dovrà assoggettarsi al fine di ottenere autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria pubblica, oltre alle altre emissioni o scarichi che decadono dal sito stesso verso ricettori diversi dalla rete fognaria pubblica. 3.Fornitura acqua potabile: preso atto dei quantitativi potabili esplicitati nelle integrazioni da Voi trasmesse si prescrive la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile per sopperire a fabbisogni indicati in progetto".

Il Proponente, per il tramite di Montana Ambiente (società incaricata dallo stesso Proponente), ha fatto pervenire una ulteriore nota in data 06.04.2021 prot. 2811.

Estratto

"...con la presente siamo a rettificare il dato relativo al fabbisogno idrico da approvvigionare tramite acquedotto pubblico. Nella documentazione integrativa, infatti, è stato comunicato un valore errato del fabbisogno idropotabile. La portata massima di 160 l/s da derivare dall'acquedotto pubblico è pertanto non corretta. Il valore esatto del fabbisogno idropotabile ad uso civile è pari a 20 l/s per il sito industriale in oggetto. Il fabbisogno dell'acqua ad uso industriale verrà soddisfatto dai pozzi interni privati, come già descritto nella documentazione progettuale."

Con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15.04.2021 (prot. 3163), Cap Holding spa, con riferimento alle integrazioni di cui sopra comunica e prescrive quanto segue:

Estratto

"Fornitura acqua potabile: preso atto dei quantitativi esplicitati nelle integrazioni/correzioni da Voi trasmesse...si prescrive la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile per sopperire ai fabbisogni indicati in progetto confermando quanto comunicato a mezzo pec il 31.03.2021..."

A seguito della nota di cui sopra si è svolto un tavolo tecnico in forma telematica in data 21.04.2021 (alla presenza dei rappresentanti del Proponente, di Cap Holding e del Comune) finalizzato a chiarire al meglio l'entità delle richieste di Cap Holding e del fabbisogno di Vetropack.

Conseguentemente, Montana Ambiente ha fatto pervenire a Cap Holding e al Comune, in data 23.04.2021 prot. 3430 (sostituita con nota prot 3548 del 28.04.2021), una nota con l'esplicitazione del fabbisogno.

Estratto

"...con la presente siamo a rettificare il dato relativo al fabbisogno idrico da approvvigionare tramite acquedotto pubblico. Il valore del fabbisogno idropotabile ad uso civile da derivare dall'acquedotto pubblico sarà pari ad un valore massimo di 10 l/s per il sito industriale in oggetto. Per raggiungere il soddisfacimento del fabbisogno idrico per gli usi igienico-sanitario verranno utilizzate soluzioni tecniche che prevedano l'integrazione mediante accumulo in serbatoi. Il fabbisogno dell'acqua ad uso industriale verrà soddisfatto dai pozzi interni privati, come già descritto nella documentazione progettuale".

Cap Holding, con nota in data 30.04.2021 prot. 3628, ha espresso, con riferimento alla nota soprastante, quanto sotto-riportato.

Estratto



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

"Con riferimento alla nota integrativa trasmessa dalla Società MONTANA a firma dell'ing. Roberto Bagatto ... in cui si dichiara che:

Cit." Il valore del fabbisogno idropotabile ad uso civile da derivare dall'acquedotto pubblico sarà pari ad un valore massimo di 10 l/s per il sito industriale in oggetto. Per raggiungere il soddisfacimento del fabbisogno idrico per gli usi igienico-sanitario verranno utilizzate soluzioni tecniche che prevedano l'integrazione mediante accumulo in serbatoi."

visto quanto sopra lo Scrivente Gestore del SII comunica nulla osta per quanto di sua competenza.

Prot. 1727 del 01.03.2021 – REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE.

Estratto

"...I profili di compatibilità della trasformazione rispetto alla programmazione regionale in materia di infrastrutture e servizi per la mobilità sono stati valutati in prima istanza dalla scrivente Direzione Generale nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA regionale conclusasi con decreto dirigenziale D.G. Ambiente e clima n. 4719 del 20.4.2020. In tale sede, l'elemento di maggiore rilievo ai fini della suddetta valutazione era stato identificato nell'accertamento di possibili aspetti di interferenza fisica e/o funzionale del nuovo insediamento con il progetto della c.d. 'Variante alla ex S.S. 11 di Pontenuovo di Magenta' 1), con particolare riferimento al tratto di S.P. 225 prospiciente l'area di intervento. L'istruttoria allora condotta aveva appurato come i presupposti di ordine programmatico, tecnico e procedimentale che presiedevano all'originaria necessità di coerenza il layout del nuovo stabilimento con la configurazione del tracciato stradale definita nel progetto definitivo ANAS del c.d. stralcio prioritario di attuazione del 'Comparto Sud-Ovest' 2) fossero da aggiornare in relazione all'intervenuta acquisizione di alcuni elementi, tra i quali, in particolare, l'attestazione di ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Lombardia, con nota n. CDG-0657595-P del 20.11.2019, che '(...) l'insediamento produttivo in progetto non interferisce in alcun modo con la progettanda Variante di Pontenuovo di Magenta, sia nel tratto collegato alla tratta 'A', sia nel tratto a suo tempo stralciato e costituente nel suo complesso la tratta 'B'. (...). La parte di Variante di Pontenuovo corrispondente alla tratta 'B', inoltre, risultava ridefinita da ANAS come 'adeguamento in sede della S.P. 225 fino all'innesto con la rotatoria tra la S.S. 11 e la S.S. 336 Dir', configurazione non collimante con quella indicata nel progetto definitivo 'completo' del 'Comparto Sud-Ovest' presentato il 3.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione con D.G.R. n. VIII/9491 del 20.5.2009 nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo, che costituisce tuttora il secondo riferimento progettuale richiamato nel P.T.R. per quest'opera 3). Alla luce di tali presupposti, questo Ufficio aveva ritenuto di evidenziare '(...) l'esigenza che l'eventuale attuazione della trasformazione nelle more della ridefinizione dell'intervento infrastrutturale sovraordinato [fosse] perseguita garantendo idonee condizioni di transitabilità e accessibilità dall'attuale S.P. 225, i cui standard di percorribilità in sicurezza, già condizionati dalla mancanza di banchine laterali lungo entrambi i sensi di marcia nell'intero tratto compreso tra le due rotatorie, risulteranno prevedibilmente penalizzati oltremodo dalla tipologia - quando non dall'entità - del traffico aggiuntivo indotto dal nuovo comparto. Si ritiene, per questo, di rinviare alla diretta responsabilità e competenza del soggetto proprietario e gestore dell'itinerario - nell'ambito della Conferenza di Servizi in corso sul procedimento SUAP della trasformazione -, l'individuazione delle eventuali occorrenti migliorie da disporre in tal senso a carico integrale o parziale del Proponente, in quanto propedeutiche all'attivazione dell'insediamento' (...).

Preso atto che il layout proposto nel presente procedimento SUAP non configura innovazioni sostanziali rispetto a quanto esaminato in ambito di verifica di assoggettamento a VIA, e che, nel corso di questa stessa istruttoria, è stato fornito riscontro circa l'avvenuto deposito agli atti di un ulteriore pronunciamento di ANAS integralmente confermativo del precedente sopra citato 4), si ritiene di ribadire quanto già espresso in ordine al rimando alla Città Metropolitana della definizione delle eventuali migliorie preordinate all'attivazione dell'insediamento, rimarcandosi peraltro nuovamente l'attenzione al corretto funzionamento a regime (ovvero anche nello scenario di esercizio della Variante di Pontenuovo) del nodo S.P. 225–S.S. 336



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

Dir-ex S.S. 11, per il quale il Proponente ha ritenuto di non procedere all'esecuzione dell'apposita verifica modellistica raccomandata da questo Ufficio.

Si segnala peraltro che, per effetto dell'avvenuta conferma nel P.T.R. del 'Comparto Sud Ovest' quale Obiettivo prioritario di interesse regionale e sovraregionale di cui art. 20, comma 4, l.r. 12/2005 e delle innovazioni disposte dall'art. 6 della l.r. 18/2019 alla disciplina dell'art. 102 bis l.r. 12/2005, a seguito della pubblicazione del citato Aggiornamento 2020 del P.T.R. 5) al progetto definitivo ANAS del 2009 precedentemente richiamato (e, conseguentemente, al tracciato della Variante di Boffalora nella sua configurazione originaria) è attualmente associato un corridoio di salvaguardia all'interno del quale 'non è consentita l'approvazione di varianti urbanistiche volte a consentire nuove edificazioni', mentre 'l'ammissibilità degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del d.p.r. 380/2001, o dell'attuazione delle previsioni di trasformazione non ancora convenzionate alla data di apposizione della misura di salvaguardia è subordinata al rilascio di attestazione di compatibilità tecnica da parte del concessionario o, in mancanza, dell'ente concedente o aggiudicatore dell'infrastruttura [nella fattispecie ANAS] entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente, decorsi i quali l'attestazione stessa si intende resa in senso favorevole' (...).

Pur ritenendo che, nel caso specifico, l'intervenuta acquisizione del predetto nuovo pronunciamento favorevole di ANAS configuri de facto il positivo accertamento dei requisiti di compatibilità tecnica del progetto insediativo anche ai sensi della nuova disciplina regionale, si invita il Comune, a titolo collaborativo, a verificare puntualmente (e, se del caso, a perfezionare ove occorrente) i profili di ammissibilità e conformità della trasformazione rispetto a questa stessa normativa. In ogni caso, tenuto conto che il nuovo vincolo opera anche nelle more dell'adeguamento degli strumenti pianificatori e urbanistici, le variazioni al P.G.T. prefigurate nella documentazione SUAP a livello cartografico e di N.T.A. dovranno essere opportunamente rivisitate e aggiornate in coerenza con la temporanea permanenza – con gli effetti di cui all'art. 102 bis l.r. 12/2005 sopra citati – del corridoio di tutela anche della Variante di Pontenuovo secondo la configurazione del progetto 2009.

Anche in tema di accessibilità ciclopedonale, gli esiti del procedimento di verifica VIA avevano espressamente demandato alla sede del presente SUAP l'opportunità di completare il quadro progettuale in ordine alla definizione del raccordo fra gli itinerari previsti nel comparto e la rete ciclabile esistente sul lato sud-ovest dell'insediamento stesso, verso il P.C.I.R. 1 - 'Ticino', mediante 'acquisizione degli elementi mancanti e la correlata assunzione degli eventuali impegni corrispondenti in capo al Proponente'. Dato atto che la documentazione prodotta risulta sostanzialmente rispondente a quanto richiesto, si osserva che la definizione puntuale di alcuni aspetti riguardanti il collegamento delle piste al P.C.I.R. 1 permane rimandata dal Proponente ad una fase successiva. Valutata la complessità di tale collegamento, che deve necessariamente garantire una particolare attenzione al contesto ambientale di inserimento (determinato dalla presenza del Ticino), è da ritenersi condivisibile l'opportunità di rinviare lo sviluppo del tema ad ulteriori approfondimenti progettuali che puntino ad utilizzare i collegamenti già presenti verso sud senza generare ulteriori impatti lungo il Naviglio, che scorre parallelamente alla S.P. 117 e all'asta fluviale.

Si omettono le note, per le quali si rimanda al parere citato.

Prot. 1755 del 01.03.2021 – COMUNE DI MAGENTA - SETTORE TECNICO

Contenuti della nota

Vengono ribadite le osservazioni già espresse nelle precedenti fasi del procedimento in relazione agli aspetti paesaggistici, fascia di mitigazione, percorsi ciclabili, impatti sulla qualità dell'aria - impatto acustico e impatti sul traffico. Si rimanda al parere citato.

Prot. 1797 del 02.03.2021 – ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - UOC PSAL MILANO OVEST.

Estratto

"...non si ravvede, con riferimento alle situazioni rappresentate, la possibilità di autorizzare misure alternative a quelle stabilite dal D.Lgs. 81/2008 all'articolo 63 – Requisiti di salute e di sicurezza e allegato



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

IV in quanto l'assenza di preesistenti vincoli architettonici o urbanistici consolida il carattere perentorio delle norme richiamate:

Allegato IV, punto 1.9.1 "Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi" che stabilisce che "nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavori e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione".

Si fa presente che è necessario a) documentare l'impossibilità di adempiere all'obbligo richiamato, b) fornire informazioni sia sulle caratteristiche costruttive dell'ufficio e sul numero di addetti presente sia su quali siano le misure di compensazione che si intenderebbe eventualmente adottare (impianto aeraulico) nonché sull'attività svolta nel reparto.

Allegato IV, punto 1.10. "illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro" che stabilisce che "A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori".

Si fa presente che deve essere adeguatamente documentata la specifica esigenza legata alle lavorazioni che rende necessaria la riduzione di una specifica misura prevista a tutela della salute e del benessere dei lavoratori.

In assenza dei chiarimenti evidenziati e di una loro positiva valutazione si ritiene che codesta Amministrazione non debba derogare a quanto specificatamente previsto dal Regolamento comunale di Igiene."

A seguito delle integrazioni consegnate dal Proponente in data 24.03.2021 prot. 2446, ed inviate alla stessa ATS con nota in pari data prot. 2476, è pervenuta la nota prot. 3017 del 12.04.2021.

Estratto:

"Richiamato il nostro precedente parere...e considerate le misure tecniche ed organizzative previste, da adottarsi sotto la responsabilità del datore di lavoro, si ritiene che per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro possa essere assentito da parte di codesta Amministrazione alla richiesta di installazione di impianti di illuminazione artificiale e di condizionamento dell'aria ambiente, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, a compensazione della aeroilluminazione naturale."

Prot. 2022 del 09.03.2021 – SNAM RETE GAS SPA – DISTRETTO NORD

Estratto

"...la realizzanda opera risulta essere compatibile con il nostro preesistente gasdotto.

Atteso quanto sopra esposto, esprimiamo sulla base delle planimetrie ed informazioni in nostro possesso e per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas:

- in prossimità della fascia di rispetto del nostro gasdotto, che si ricorda essere di m. 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per parte dall'asse della condotta, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Rho ... per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;*
- la fascia di rispetto non dovrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere; le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dell'elaborato grafico (Tav. PROGETTO SP 225 - PLINIMETRIA rev. del 09/11/2020);*
- le fognature, canalizzazioni chiuse e servizi in genere, nonché pozzetti, caditoie, sostegni per linee elettriche o telefoniche compresi i relativi dispersori per messa a terra posti in attraversamento al ns. gasdotto in protezione, dovranno garantire una distanza non inferiore a m. 0,50 misurata fra le superfici affacciate più vicine;*



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

• dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione dei nostri impianti.

In difetto riterremo responsabile l'impresa esecutrice di ogni e qualsiasi danno che possa derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti da Vostri lavori arbitrariamente eseguiti.

Prot. 2443 del 24.03.2021 – CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – DECRETO ATTO DEL SINDACO R.G. N. 66/2021 DEL 23/3/2021

Contenuti ed estratti

La Città Metropolitana di Milano ha inviato il Decreto RG 66/2021 con allegati i pareri di alcuni settori.

Il Decreto 66/2021 del 23/3/2021 ha come oggetto "Valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP, ai sensi della LR n. 12/2005 e con il PTM, adottato per le parti in salvaguardia, del progetto della Società "VETROPACK ITALIA srl" presentato innanzi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di BOFFALORA ai sensi dell'art. 8 del DPR 07.09.2010 n. 160, per l'insediamento di un nuovo stabilimento industriale, in variante allo strumento urbanistico vigente."

Il corpo del decreto del Sindaco metropolitano riporta:

"...di esprimere, con particolare riferimento all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, la valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP, ai sensi della LR n. 12/2005, e con il PTM, per le parti in salvaguardia, del progetto della Società "Vetropack Italia srl", presentato innanzi allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune di BOFFALORA ai sensi dell'art. 8 del DPR 07.09.2010 n. 160, per l'insediamento di un nuovo stabilimento industriale, in variante allo strumento urbanistico vigente..."

Nella Relazione Tecnica del Decreto del Sindaco Metropolitano (proposta dal direttore del Settore Pianificazione Territoriale Generale), dopo le premesse descrittive si evince: "...La variante risulta compatibile con il PTCP vigente e con il PTM adottato, per le parti in salvaguardia, a condizione che, rispetto agli aspetti paesistici, venga previsto uno specifico approfondimento circa le soluzioni progettuali proposte che tengano in maggior considerazione il contesto paesistico circostante in cui i nuovi edifici si collocano, il potenziamento ove possibile della piantumazione con funzione di mitigazione, la piantumazione di almeno 1 albero ogni 5 posti auto nei parcheggi a raso, la previsione di idonee opere di compensazione paesistico-ambientali su altre aree del territorio comunale in modo da bilanciare almeno parzialmente l'eliminazione della previsione del corridoio ecologico comunale. Tutto ciò premesso, si propone di esprimere, con particolare riferimento all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, valutazione di compatibilità condizionata) rispetto al PTCP vigente e al PTM adottato ai sensi dell'art. 97 della La Legge Regionale n. 12/2005. In ottemperanza al Decreto sindacale n. 14 del 2021 la potestà di esercitare la valutazione di compatibilità in parola è stata attribuita all'organo di governo, che nel caso di specie è il Sindaco metropolitano/Consigliere delegato..."

Nell'allegato A, vengono analizzati i diversi aspetti di compatibilità di competenza della Città Metropolitana; successivamente alla descrizione delle modifiche apportate dal progetto in argomento, si analizzano i diversi tematismi: "...Consumo di suolo e aspetti insediativi - La variante non comporta nuovo consumo di suolo ai sensi della LR 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato" né con riferimento all'art.70 delle NdA del PTCP. Aspetti paesistici - Per quanto riguarda gli aspetti paesistici, anche in considerazione del fatto che l'intervento risulta localizzato in un contesto paesistico/ambientale di alto pregio ed in parte all'interno della fascia di rispetto dei 100 m. del Naviglio Grande e che viene proposta la l'eliminazione del corridoio ecologico comunale previsto dal PGT lungo il lato est al confine comunale di Magenta si chiede di prevedere uno specifico approfondimento circa le soluzioni progettuali proposte (con particolare riferimento ai volumi di elevata altezza) che tengano in maggior considerazione il contesto paesistico circostante in cui i nuovi fabbricati si collocano, nonché di potenziare, ove possibile, la piantumazione con funzione di mitigazione, già prevista lungo il lato est prospiciente il confine comunale con Magenta. Si richiede comunque che l'amministrazione comunale



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

preveda, prima dell'approvazione definitiva della variante, idonee opere di compensazione paesistico-ambientali su altre aree del territorio comunale che vorrà individuare, in modo da bilanciare almeno parzialmente l'eliminazione della previsione del corridoio ecologico comunale. Inoltre nei previsti parcheggi a raso, per una buona prassi progettuale che concorra al miglioramento del microclima e all'ombreggiamento delle auto in sosta, si richiede di prevedere la piantumazione di almeno 1 albero ogni 5 posti auto. Per le modalità realizzative e la scelta delle essenze arboree e arbustive utilizzate nelle opere di mitigazione e piantumazione dei parcheggi dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni di cui al "Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione paesistico ambientali" del PTCP. Aspetti infrastrutturali - Relativamente agli aspetti infrastrutturali l'intervento risulta complessivamente compatibile con le indicazioni di cui al PTCP vigente e al PTM adottato per le parti in salvaguardia. Difesa del suolo - Si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del geologo, parte integrante della documentazione della variante Suap che assevera la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio e la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGR dalla variante normativa PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti. Si specifica inoltre che qualsiasi intervento edificatorio è subordinato alla certificazione di avvenuta bonifica per l'intera area interessata dall'insediamento dello stabilimento. PTRA Navigli Lombardi - Considerato che il PGT del comune di Boffalora risulta già adeguato al PTRA Navigli e che la proposta progettuale in variante risulta interessare aree classificate dal PGT come "Ambito di riqualificazione urbana - ARU 9/SP 225" già edificate e che nella fascia di tutela dei 100 m. del Naviglio il progetto non prevede alcuna edificazione bensì la realizzazione di un'ampia zona verde piantumata e in parte con funzione di "zona umida perenne", visti i contenuti della normativa del piano regionale, dall'analisi della documentazione trasmessa si ritiene che il progetto di riqualificazione dell'intera area ricadente nell'ambito tutelato sia compatibile con i contenuti del PTRA Navigli. Si richiama tuttavia quanto già indicato nel precedente paragrafo 3, in merito alla necessità di prevedere uno specifico approfondimento circa le soluzioni progettuali proposte che tengano in maggior considerazione il contesto paesistico circostante di pregio in cui i nuovi edifici si collocano nonché, se possibile, il potenziamento della piantumazione con funzione di mitigazione prevista lungo il lato est prospiciente il confine comunale con Magenta."

La nota porta in allegato anche le note di altri settori della Città Metropolitana, che si riportano.

Settore risorse idriche e attività estrattive – Servizio cave

"...il Servizio cave ritiene di fornire le seguenti considerazioni ed indicazioni per la materia di competenza:

- l'area in cui è previsto l'intervento in oggetto non presenta interferenze dirette con attività estrattive in corso (DCR Regione Lombardia n. 166/2006) o di proposta futura pianificazione ad oggi in fase di definitiva approvazione presso Regione Lombardia (DCM Città metropolitana di Milano n. 11/2019);
- in corrispondenza dell'area dei previsti interventi non risultano inoltre presenti aree iscritte al Catasto regionale delle cave cessate;
- le aree di cava in attività più vicine all'area di intervento - collocate ad oltre 3 chilometri di distanza - risultano infatti essere l'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg4 tra i Comuni di Cuggiono e Robecchetto con Induno, l'ATEg10 tra Arluno e Casorezzo e l'ATEg33-C1 in Comune di Bareggio;
- pur non essendo ad oggi evidenziati fabbisogni di materiali inerti dall'esterno nonché necessità di siti per il conferimento di materiali da scavo si ritiene di evidenziare che gli ambiti di cava di cui sopra potranno eventualmente contribuire - qualora in una successiva fase progettuale se ne evidenziasse la necessità - all'individuazione di possibili siti per il prelievo materiali (inerti naturali e/o calcestruzzo preconfezionato) o per il conferimento di volumi in surplus (da destinare ai recuperi ambientali o agli impianti di lavorazione).

Settore rifiuti e bonifiche - Servizio Rifiuti

"L'impresa intende sviluppare nel Comune di Boffalora Ticino un nuovo stabilimento industriale per la produzione di contenitori di vetro, trasferendo l'attività da Trezzano sul Naviglio a Boffalora Ticino. Il sito prescelto si configura come area industriale dismessa ed è urbanisticamente conforme fatte salve alcune



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

modifiche urbanistiche che si configurano come varianti al PGT. Il progetto prevede un intervento di riqualificazione con la demolizione delle strutture esistenti, e il riposizionamento dei volumi edilizi. Sul sito sono state realizzate alcune campagne di attività di recupero dei rifiuti da demolizione con impianto mobile, per le quali il Servizio rifiuti ha già rilasciato sei nullaosta. E' previsto che i materiali recuperati vengano riutilizzati in sito. Si conferma quanto già espresso nel parere di competenza rilasciato dal Settore rifiuti per il procedimento di istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza di Regionale (prot. 187635 del 9/08/2019). Dalle verifiche effettuate sui dati acquisiti da questo Ente attraverso il Sistema Informativo dei Dati Ambientali della Città Metropolitana di Milano, risulta che all'interno del buffer di 1.000 m dall'area del progetto in argomento (si allega mappa) siano presenti tre impianti di recupero/smaltimento rifiuti autorizzati ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 e due installazioni A.I.A., una nella categoria attività energetiche e una nella categoria produzione e trasformazione metalli, operanti ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Si forniscono inoltre le seguenti prescrizioni di carattere generale relative alla gestione dei rifiuti e dei materiali da scavo che verranno eventualmente prodotti durante le successive fasi di realizzazione dell'intervento e durante la fase di esercizio dell'impianto. Con riferimento alle attività dalle quali si origineranno rifiuti, si evidenzia che devono essere rispettati tutti gli obblighi stabiliti dal d.lgs. 152/06 riguardanti la corretta progettazione e definizione delle procedure di gestione degli stessi, in particolare:

- deve essere individuato il responsabile della gestione dei rifiuti fin dalla fase della loro produzione (art. 188);
- il raggruppamento dei rifiuti in deposito temporaneo, deve essere effettuato secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. bb), in area dedicata;
- deve essere prevista la corretta tracciabilità dei rifiuti (registri e formulari) ai sensi degli artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193;
- i rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006, iscritti al registro dei recuperatori ai sensi degli artt. 214 e 216 del suddetto decreto legislativo oppure operanti con Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III-bis, della parte seconda, del d.lgs. 152/2006, previa caratterizzazione ai sensi dell'Allegato D al d.lgs.152/2006, per l'individuazione dell'esatta tipologia della relativa classe di pericolosità e conferiti ad idonei impianti autorizzati allo specifico ciclo di trattamento o smaltimento. Il deposito degli stessi dovrà avvenire in strutture dedicate al deposito temporaneo ex comma 1, dell'art. 183, del d.lgs. 152/2006 ed individuate in un opportuno elaborato grafico.

Con riferimento alle attività durante le quali si avrà la produzione di materiali da scavo, si fa presente quanto segue:

- I terreni derivanti da operazioni di scavo sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina in materia dei rifiuti ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. c), del d.lgs. 152/2006 se trattasi esclusivamente di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, a condizione che sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. Per il riutilizzo in sito si ricorda anche quanto previsto all'art. 24 del d.p.r. 120 del 13/06/2017;
- Fatto salvo quanto previsto sopra, per tutti gli altri materiali da scavo per i quali è previsto un utilizzo al di fuori dello stesso sito dal quale sono stati escavati, gli stessi potranno essere gestiti come sottoprodotti a condizione che siano rispettate le procedure e quanto stabilito dal d.p.r. 120 del 13/06/2017.

Settore rifiuti e bonifiche - Servizio Bonifiche siti contaminati

"Sull'area in oggetto sono in corso 3 diversi procedimenti di bonifica in capo al Comune di Boffalora sopra Ticino ...Area Reno de Medici SpA - Per questa area il Comune di Boffalora con Determina n. 122 del 31/12/2020 ha autorizzato ai sensi dell'art. 242 del 152/06 un intervento di bonifica che prevede lo scavo dei terreni contaminati e dei riporti non conformi e il loro trasferimento in un volume confinato (Messa in Sicurezza Permanente -MISP) da realizzarsi on site in conformità alla DGR 2789/2020. L'ubicazione prevista della MISP è quella...L'intervento autorizzato prevede, inoltre, il conferimento dei rifiuti e dei terreni



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

contenenti rifiuti presso impianti autorizzati esterni di gestione rifiuti. Con note recepite con prot. CMM 7514 del 18/01/2021 e successiva prot. CMM 16120 del 29/01/2021 è stato comunicato l'inizio dei lavori e trasmesso il cronoprogramma delle attività di bonifica. Per quanto riguarda il volume confinato, lo stesso è soggetto alle limitazioni d'uso indicate nel provvedimento di autorizzazione comunale n.122 del 31/12/2020 ... e, inoltre, ai sensi dell'art. 240 let. o del d.Lgs. 152/06 e delle "Linee guida in materia di siti contaminati" di cui alla Dgr n.8/11348 del 10 febbraio 2010 dovranno essere garantiti nel tempo la inalterabilità del sistema di messa in sicurezza e il mantenimento dei presidi di monitoraggio e controllo. Da ultimo, si conferma quanto indicato nei documenti Relazione Generale e Relazione Variante Urbanistica nell'"Estratto norme di attuazione" (pag. 37) in riferimento alla presenza nella parte ovest dell'area (in corrispondenza del mappale 85 foglio 5) di un altro intervento di MISIP già concluso e certificato con Disposizione Dirigenziale n. 153/2008 del 12/05/2008. Area Red.Im. srl - Per questa area è stato autorizzato dal Comune di Boffalora con Determina n. 45 del 03/06/2020 un intervento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del d. lgs. 152/06 che prevede lo scavo, l'allontanamento dal sito e il conferimento presso impianti di rifiuti esterni di tutti i terreni e materiali contaminati rinvenuti. Con nota recepita con prot. CMM 14352 del 27/01/2021, il comune di Boffalora ha comunicato il subentro della società Vetropack Italia srl nel procedimento in questione precedentemente in carico alla Red.Im. Srl. Con nota recepita con prot. CMM 11473 del 22/01/2021 è stato comunicato l'inizio delle attività di bonifica. Area Reno de Medici Magenta srl - Il Comune di Boffalora con Determina n. 98 del 25/10/19 ha fornito il nulla osta a procedere all'esecuzione degli interventi previsti dal progetto di bonifica semplificato ai sensi dell'art. 242 bis del d.lgs 152/06. Per tali procedimenti semplificati la Provincia (Città Metropolitana) non ha competenze assegnate dalla norma e la certificazione finale viene rilasciata da ARPA.

Settore Strade Viabilità e sicurezza stradale

"In merito all'oggetto ed alla documentazione visionata, si evidenzia che il parere è favorevole e che detto parere non sostituisce la richiesta di Concessione che il Comune di Boffalora sopra Ticino dovrà inoltrare alla Città Metropolitana di Milano non meno di sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Si precisa inoltre che per l'eventuale piantumazione di siepi e di piante, è necessario che venga rispettato quanto previsto dall'art. 26 commi 6 e 7 del D.P.R. 16/12/1992 N. 495."

PRESO ATTO DI TUTTO QUANTO SOPRA e dato atto che nella nota di indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi in argomento veniva specificato che le determinazioni, congruamente motivate, dovevano essere rese in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso e che, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti sopra descritti, si sarebbe considerata equivalente ad assenso senza condizioni, **in relazione alle note sopra indicate si evidenzia quanto segue:**

- **nota di ARPA - DIPARTIMENTO DI MILANO-MONZA E BRIANZA – U.O. AGENTI FISICI E VALUTAZIONI AMBIENTALI** (prot. 832 del 01.02.2021): si da atto di quanto indicato nella nota stessa: "Si comunica, inoltre, che L'Agenzia non parteciperà ai lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria convocata ai sensi dell'art. 14 e 14 bis della Legge 241/90 dato che la normativa vigente non prevede l'espressione da parte dell'Agenzia di alcun parere, nullaosta, assenso, autorizzazione. Conseguentemente la mancata partecipazione alla Conferenza non potrà essere assunta come silenzio/assenso relativamente agli argomenti oggetto della stessa" - **Non ci sono i presupposti secondo l'ente interpellato, per l'espressione del parere;**
- **nota di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO** (prot.810 del 29.01.2021): si prende atto di quanto



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

indicato e del rimando a Città Metropolitana per la verifica di compatibilità con il PTCP e con il PTR.
Non ci sono i presupposti, secondo l'ente/settore interpellato, per l'espressione del parere;

- **nota del CONSORZIO EST TICINO VILLORESI** - DIREZIONE AREA SVILUPPO E GESTIONE RETE (prot. 1068 del 08.02.2021), integrazione prodotta dal Proponente (prot. 1372 del 17.02.2021) e successiva nota del Consorzio Est Ticino Villoresi (prot. 1648 del 25.02.2021): si rileva il parere favorevole al progetto e si sottolineano i necessari adempimenti conseguenti, con rimando diretto alla nota del Consorzio stesso. **Parere favorevole;**
- **nota di TELECOM ITALIA SPA** (prot. 990 del 04.02.2021): si prende atto del solo rimando alle fasi successive al rilascio del Permesso di Costruire (fase di esecuzione dei lavori per il coordinamento dei sottoservizi). **Parere favorevole;**
- **nota di ENAC** – ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (prot. 1441 del 18.02.2021): sono state date alcune indicazioni sulle modalità operative per le necessarie verifiche.
Con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 26.02.2021 (prot. 1669) Montana Ambiente, firmataria della progettazione in argomento per conto del Proponente, ha fatto pervenire la documentazione richiesta, nello specifico:
 - Asseverazione del progettista di avvenuta conclusione dell'iter valutativo e di non modifica delle condizioni progettuali della ciminiera oggetto di valutazione;
 - Report preliminare ENAV
 - Webmodule ENAV
 - Esito valutazione prot. ENAC-TNO-06/12/2019-0139616
 - Nulla Osta dell'aeronautica Militare prot. M_D AMI001 REG2019 0014035 01-08-2019Data la documentazione presentata dal Proponente si ritiene conclusa la fase di verifica proposta da ENAC. **Parere Favorevole.**
- **nota di ANAS** – STRUTTURA TERRITORIALE LOMBARDIA (Prot. 1443 del 18.02.2021): si prende atto delle raccomandazioni ivi inserite in capo al Comune di Boffalora Sopra Ticino ("*...vigilare, nel corso dei lavori inerenti il sito produttivo, affinché siano effettivamente rispettate le distanze dal confine stradale definite dalle normative stradali cogenti.*"). **Parere Favorevole.**
- **nota di TERNA SPA** – DIREZIONE TERRITORIALE NORD OVEST – AREA OPERATIVA TRASMISSIONE DI MILANO (Prot. 1508 del 22.02.2021): si prende atto delle indicazioni in relazione al rispetto dell'elettrodotto e tutto quanto ne consegue rimandando il Proponente alla nota di Terna stessa per la verifica nelle fasi successive. **Parere Favorevole.**
- **nota del COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI MILANO** – UFFICIO PREVENZIONE INCENDI (Prot. 1556 del 23.02.2021): si rileva il parere di conformità già emesso e parte del procedimento oltre che le indicazioni per le fasi successive. **Parere Favorevole.**
- **nota del PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** – SETTORE PIANIFICAZIONE PAESAGGIO E GIS (Prot. 1591 del 24.02.2021): si rileva il parere favorevole in ordine alla conformità della Variante al PGT in argomento rispetto ai criteri del PTC. **Parere Favorevole.**
- **nota della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** (Prot. 1619 del 24.02.2021): si sottolineano le seguenti prescrizioni vincolanti:



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

1. Al fine di introdurre delle discontinuità nella percezione degli estesi prospetti, fatte salve le esigenze di sicurezza, si richiede di piantumare brevi filari di pioppi cipressini (5-6 esemplari in linea) in prossimità del prospetto ovest del magazzino 1A, dell'area a vede a sud del parcheggio autocarri e del prospetto sud del magazzino di produzione;
2. Si richiede che i prospetti e i manti di copertura siano effettuati riproponendo fedelmente la successione e la gamma cromatica negli elaborati di progetto;
3. Non dovranno essere prodotte emissioni odorifere che alterino la percezione del contesto;
4. Non potranno essere introdotte alterazioni del livello delle acque superficiali e delle loro caratteristiche, tali da alterare le composizioni ripariali e/o le colture circostanti.

In relazione al vincolo archeologico si richiamano gli adempimenti generali, per i quali si rimanda alla nota stessa. **Parere Favorevole Condizionato.**

- **nota di ATO - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (Prot. 1643 del 25.02.2021):** si verifica che l'ente comunica che l'istruttoria sarà eseguita solo in fase successiva (autorizzazione allo scarico in fognatura). Vengono date indicazioni generali coerenti con l'analisi eseguita del progetto in argomento alle quali si rimanda per l'adempimento al Proponente. **Non ci sono i presupposti, secondo l'ente interpellato, per l'espressione del parere in questa fase;**
- **nota di ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA - UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA MILANO OVEST (Prot. 1685 del 26.02.2021):** si rileva il rimando alle prescrizioni di ARPA in ordine alla Zonizzazione Acustica. Tali indicazioni sono già state recepite nella documentazione a corredo del procedimento in argomento. In relazione agli aspetti igienico sanitari della variante urbanistica non vengono sollevate problematiche e per la parte relativa ad igiene e sanità pubblica si prede atto delle dichiarazioni del progettista. In relazione alla deroga richiesta dal Proponente si rimanda a successiva nota da parte di altro settore di ATS. **Parere Favorevole (Settore di Igiene e Sanità Pubblica.**
- **nota di CAP HOLDING (prot. 1715 del 01.03.2021):** si rileva che l'ufficio preposto formula indicazioni preventive e Amiacque srl in fase successiva emetterà parere definitivo (in occasione del procedimento di A.I.A.). Vengono imposte comunque le seguenti prescrizioni:
 1. al fine di permettere allo Scrivente Gestore del S.I.I. di verificare la compatibilità dell'intervento in oggetto col sistema acquedottistico, fognario e depurativo relativo al comune dovranno essere trasmessi quanto prima i fabbisogni idropotabili del Piano ed i relativi quantitativi scaricati in fognatura in termini di l/s. Quanto sopra al fine di valutare la necessità di interventi di potenziamento/adequamento sulle opere del S.I.I. in gestione allo Scrivente Gruppo come già specificato in nota di VAS trasmessa la vostro Ente in data 09/10/2020 cha a buon fine si allega;
 2. lo schema di fognatura interno ai lotti privati dovrà essere conforme all'Allegato 1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 3. Le acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all'art.3, comma 1 del R.R del 24/03/2006, n.4, dovranno essere gestite in ottemperanza a tale Regolamento a cui si rimanda per la relativa disciplina e regime autorizzatorio;
 4. dovrà essere presentato l'Allegato E al R.R. 7/2017 e s.m.i...."

Con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 15.03.2021 (prot. 2161) Montana Ambiente, firmataria della progettazione in argomento, ha fatto pervenire per conto del Proponente alcune precisazioni in ordine al progetto e indicato puntualmente la modalità di adempimento alle prescrizioni di CAP Holding sopra richiamate.

Con nota pervenuta al protocollo dell'Ente in data 31.03.2021 (prot.2718) Cap Holding spa, con riferimento alle integrazioni trasmesse, comunica e prescrive quanto segue: "...1. Scarichi in



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

fognatura: si conferma quanto espresso precedentemente in merito al nullaosta di compatibilità idraulica dei due scarichi denominati in relazione e tavole progettuali S3 e S4. 2. Scarichi Industriali: lo scrivente Gestore del SII dovrà comunque emettere parere tecnico di competenza durante il procedimento di AIA, cui il nuovo impianto dovrà assoggettarsi al fine di ottenere autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria pubblica, oltre alle altre emissioni o scarichi che decadono dal sito stesso verso ricettori diversi dalla rete fognaria pubblica. 3. Fornitura acqua potabile: preso atto dei quantitativi potabili esplicitati nelle integrazioni da Voi trasmesse si prescrive la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile per sopperire a fabbisogni indicati in progetto”.

Con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 06.04.2021 (prot. 2811), Montana Ambiente, con riferimento al parere espresso da CAP Holding comunica: “...con la presente siamo a rettificare il dato relativo al fabbisogno idrico da approvvigionare tramite acquedotto pubblico. Nella documentazione integrativa, infatti, è stato comunicato un valore errato del fabbisogno idropotabile. La portata massima di **160 l/s** da derivare dall’acquedotto pubblico è pertanto **non corretta. Il valore esatto del fabbisogno idropotabile ad uso civile è pari a 20 l/s** per il sito industriale in oggetto. Il fabbisogno dell’acqua ad uso industriale verrà soddisfatto dai pozzi interni privati, come già descritto nella documentazione progettuale.”

Con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 15.04.2021 (prot. 3163), Cap Holding spa, con riferimento alle integrazioni di cui sopra comunica e prescrive quanto: “...Fornitura acqua potabile: preso atto dei quantitativi esplicitati nelle integrazioni/correzioni da Voi trasmesse...**si prescrive la realizzazione di un nuovo pozzo ad uso potabile per sopperire ai fabbisogni indicati in progetto confermando quanto comunicato a mezzo pec il 31.03.2021...**”

Con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 23.04.2021 (prot. 3430) e sostituita con nota prot 3548 del 28.04.2021, Montana Ambiente e STI Engineering srl, per conto del Proponente, hanno fatto pervenire una nota con l’esplicitazione del fabbisogno: “...con la presente siamo a rettificare il dato relativo al fabbisogno idrico da approvvigionare tramite acquedotto pubblico. Il valore del fabbisogno idropotabile ad uso civile da derivare dall’acquedotto pubblico sarà pari ad un valore massimo di 10 l/s per il sito industriale in oggetto. Per raggiungere il soddisfacimento del fabbisogno idrico per gli usi igienico-sanitario verranno utilizzate soluzioni tecniche che prevedano l’integrazione mediante accumulo in serbatoi. Il fabbisogno dell’acqua ad uso industriale verrà soddisfatto dai pozzi interni privati, come già descritto nella documentazione progettuale”.

Con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30.04.2021 (prot. 3628) Cap Holding ha comunicato il nulla osta in relazione a quanto espresso in ordine al fabbisogno idropotabile massimo (10 l/s) dal Proponente in ordine alla nota

Non ci sono i presupposti, secondo l’ente interpellato, per l’espressione in questa fase – si rimanda all’Autorizzazione Integrata Ambientale. Parere Favorevole in ordine al fabbisogno.

- **nota di REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE (Prot. 1727 del 01.03.2021):** l’ente propone una complessa disamina della tematica legata alla Variante Pontenuovo e una riflessione in relazione all’accessibilità ciclopeditone. Non vengono rilevati nella nota motivi ostativi ma solo l’indicazione di modificare gli elaborati di variante prodotti dal proponente in coerenza con la temporanea permanenza del corridoio di tutela anche della variante Pontenuovo secondo la configurazione del progetto 2009. **Parere Favorevole con indicazioni.**
- **nota del COMUNE DI MAGENTA - SETTORE TECNICO (Prot. 1755 del 01.03.2021):** trattandosi di tematiche già oggetto di approfondimento nelle fasi precedenti del procedimento, non si rilevano motivi ostativi, in analogia al procedimento VAS. **Parere Favorevole.**



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

- **nota di ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA** - UOC PSAL MILANO OVEST (Prot. 1797 del 02.03.2021) e successiva nota in data 12.04.2021 prot. 3017 a seguito delle integrazioni consegnate dal Proponente in data 24.03.2021 prot. 2446 ed inviate alla stessa ATS con nota in pari data prot. 2476: si rileva che le misure tecniche ed organizzative previste, da adottarsi sotto la responsabilità del datore di lavoro, consentono all'Amministrazione di acconsentire alla richiesta del Proponente di installazione di impianti di illuminazione artificiale e di condizionamento dell'aria ambiente, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, a compensazione della aeroilluminazione naturale.
Parere Favorevole.

- **nota di SNAM RETE GAS SPA** – DISTRETTO NORD (prot. 2022 del 09.03.2021): si prende atto del parere favorevole all'intervento e delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas, inerenti la fase di esecuzione e mantenimento:
 - *in prossimità della fascia di rispetto del nostro gasdotto, che si ricorda essere di m. 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per parte dall'asse della condotta, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Rho ... per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;*
 - la fascia di rispetto non dovrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere; le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dell'elaborato grafico (Tav. PROGETTO SP 225 - PLAINIMETRIA rev. del 09/11/2020);
 - le fognature, canalizzazioni chiuse e servizi in genere, nonché pozzetti, caditoie, sostegni per linee elettriche o telefoniche compresi i relativi dispersori per messa a terra posti in attraversamento al ns. gasdotto in protezione, dovranno garantire una distanza non inferiore a m. 0,50 misurata fra le superfici affacciate più vicine;
 - dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione dei nostri impianti.
Trattandosi di prescrizioni relative a fasi successive, si ritiene il **Parere Favorevole.**

- **NOTA DI CITTA' METROPOLITANA DI MILANO** – DECRETO ATTO DEL SINDACO R.G. N. 66/2021 DEL 23/3/2021 (prot. 2443 del 24.03.2021): si prende atto del Decreto R.G. 66/2021 che riporta una valutazione di compatibilità condizionata con il PTCP, ai sensi della LR n. 12/2005 e con il PTM. Dalla Relazione Tecnica del decreto, infatti, si evince: *"...La variante risulta compatibile con il PTCP vigente e con il PTM adottato, per le parti in salvaguardia, a condizione che, rispetto agli aspetti paesistici, venga previsto uno specifico approfondimento circa le soluzioni progettuali proposte che tengano in maggior considerazione il contesto paesistico circostante in cui i nuovi edifici si collocano, il potenziamento ove possibile della piantumazione con funzione di mitigazione, la piantumazione di almeno 1 albero ogni 5 posti auto nei parcheggi a raso, la previsione di idonee opere di compensazione paesistico-ambientali su altre aree del territorio comunale in modo da bilanciare almeno parzialmente l'eliminazione della previsione del corridoio ecologico comunale. Tutto ciò premesso, si propone di esprimere, con particolare riferimento all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, valutazione di compatibilità condizionata) rispetto al PTCP vigente e al PTM adottato ai sensi dell'art. 97 della La Legge Regionale n. 12/2005. In ottemperanza al Decreto sindacale n. 14 del 2021 la potestà di esercitare la valutazione di compatibilità in parola è stata attribuita all'organo di governo, che nel caso di specie è il Sindaco metropolitano/Consigliere delegato..."*.
Si rimanda all'intera documentazione pervenuta per le indicazioni relative agli altri aspetti di competenza di Città Metropolitana. Si sottolinea la mancanza di consumo di suolo, il rilievo degli



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

aspetti paesaggistici, la compatibilità degli aspetti infrastrutturali, la compatibilità con gli aspetti di difesa del suolo, la compatibilità con il PTR A Navigli Lombardi.

Si rilevano tutte le indicazioni fornite dal Settore risorse idriche e attività estrattive – servizio cave, Settore rifiuti e bonifiche - servizio rifiuti e servizio bonifiche siti contaminati e del Settore strade viabilità e sicurezza stradale.

Si sottolinea la necessità per il Comune di Boffalora sopra Ticino di inoltrare al settore Viabilità e sicurezza stradale di Città Metropolitana richiesta di Concessione 60 giorni prima dell'inizio dei lavori e di prevedere opere di compensazione.

Il parere di Città Metropolitana, quindi, espresso sia in ordine alla Conformità del PTCP, al PTM e al PTR A Navigli Lombardi e dagli altri settori dell'ente si ritiene **Parere Favorevole Condizionato.**

Dato atto che l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14- quater della L. 241/90, può avvenire:

- qualora siano acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionati, anche impliciti;
- qualora - dopo aver sentito i privati e le altre amministrazioni/soggetti interessati – si riterrà che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Dato che gli enti/soggetti che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nell'ambito della Conferenza asincrona semplificata, nello specifico:

- AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
- COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
- COMUNE DI BERNATE TICINO
- COMUNE DI CERANO
- COMUNE DI TRECATE
- REGIONE PIEMONTE
- PROVINCIA DI NOVARA
- ENEL SPA
- AEMME Linea Distribuzione SRL
- ENEL X ITALIA SPA
- ENEL SOLE SRL
- YOUSAVE SPA
- RENO DE MEDICI SPA
- RED. IM SRL
- RDM MAGENTA SRL

si considerano quali soggetti in assenso con l'intervento in argomento, così come disposto dalla L. 241/90 e richiamato nella nota di indizione e convocazione della Conferenza dei servizi.

Si specifica che si ritiene il pronunciamento di Cap Holding estendibile anche ad Amiacque, per le distinte competenze all'interno dell'Azienda.

Dato atto che con note prot. 2581 del 26.03.2021 e prot. 3646 del 30.04.2021 sono state trasmesse al Proponente tutte le note al fine di poter valutare le modifiche-integrazioni necessarie;

Richiamata, nello specifico, la delibera di Giunta Regionale n. XI/4489 del 29.03.2021 – ns. prot. 2663 del 30.03.2021 - con la quale è stata rilasciata l'intesa, ex art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione del progetto della Società Vetropack S.r.l. relativo alla costruzione e all'esercizio di una stazione elettrica di smistamento a 132 kV da inserire in entra-



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST – IC Sarpom", in comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), identificato con la sigla EL-459 e individuato dagli allegati in formato digitale alla delibera stessa;

Richiamata la Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1 comma 26: *"...1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del presente procedimento unico, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1: a) indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata; b) comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica...";*

Sottolineato che in data 15.04.2021 è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 239/EL-459/331/2021, comunicato al Comune di Boffalora Sopra Ticino in data 23.04.2021 con prot. 3431, con il quale è stata rilasciata alla società Terna s.p.a., previa intesa con la Regione Lombardia, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV da inserire in entra-esce sull'elettrodotto a 132 kV "Magenta ST-IC Sarpom" - con le specifiche riportate nella prima parte del presente verbale;

Confermato che alla data odierna, in assenza degli elementi progettuali necessari per la determinazione delle eventuali misure di salvaguardia integrative delle vigenti, non è possibile procedere con quanto previsto all'art. 2 comma 5 del Decreto Interministeriale (*"...confermerà, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-quater, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adeguerà gli strumenti urbanistici comunali..."*) e che tali misure saranno recepite nella prima Variante utile, alla luce dei dettagli tecnici riguardanti gli approfondimenti progettuali e di realizzazione delle opere;

Considerato che l'emanazione del Decreto Interministeriale comporta la necessità di aggiornare i documenti relativi al SUAP in argomento, nella porzione riguardante il tracciato della "Variante Pontenuovo", per la porzione interferente con l'area relativa al progetto della Stazione Elettrica di smistamento a 132 kV;

Rilevato che le prescrizioni/condizioni espresse nelle note sopra indicate si ritengono accoglibili con la modifica di elementi del progetto non sostanziali, e dato atto che il Proponente ha già provveduto a consegnare gli elaborati di progetto modificati secondo le note sopra descritte, con nota prot. 3765 del 06.05.2021, comprendendo anche gli adempimenti alle prescrizioni vincolanti della Soprintendenza e di Città Metropolitana oltre che quanto indicato da Regione Lombardia in ordine al corridoio di tutela della Variante di Pontenuovo da inserire anche secondo la configurazione del progetto 2009.



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Città Metropolitana di Milano

Per la parte relativa alle compensazioni ambientali richieste da Città Metropolitana sarà onere della Giunta Comunale e del Proponente indicare le modalità di ottemperanza nella Convenzione tra le parti.

Preso atto delle istruttorie degli uffici comunali:

- Edilizia privata - prot. 3773 del 06.05.2021;
- Lavori Pubblici/Polizia Locale - prot. 3781 del 06.05.2021;

con le **seguenti indicazioni**:

- Edilizia Privata - prot. 3773 del 06.05.2021:
 - In relazione alla prescrizione della Soprintendenza (Prot. 1619 del 24.02.2021): "*...al fine di introdurre delle discontinuità nella percezione degli estesi prospetti, fatte salve le esigenze di sicurezza, si richiede di piantumare brevi filari di pioppi cipressini (5-6 esemplari in linea) in prossimità del prospetto ovest del magazzino 1A, dell'area a verde a sud del parcheggio autocarri e del prospetto sud del magazzino di produzione..*", vista la documentazione depositata, si precisa che gli alberi devono essere piantumati ad una distanza tale da configurare a tutti gli effetti brevi filari di alberi per ogni prospetto, così come prescritto dalla Soprintendenza;
- Lavori Pubblici/Polizia Locale - prot. 3781 del 06.05.2021:
 - il progetto esecutivo dovrà essere verificato e validato tramite professionisti incaricati dal Proponente e poi riscontrato dall'Amministrazione Comunale;
 - dovrà essere verificata la qualità e la corrispondenza delle opere di urbanizzazione rispetto al progetto depositato sia in fase di progettazione esecutiva che in fase di esecuzione, tramite la condivisione di schede relative a materiali/impianti/finiture;
 - per il Collaudo, vista la eterogeneità delle opere, si dovrà coinvolgere un gruppo di professionisti con diverse competenze; si ritengono di rilievo le specificità dell'impianto di videosorveglianza e delle opere a verde;
 - la realizzazione delle opere inerenti l'Edificio 13 (Infopoint), nei limiti del Codice dei Contratti, dovrà essere affidata a ditta specializzata in opere di restauro, con qualificazione in OG2 secondo la classificazione necessaria per l'importo dei lavori (alla luce del fatto che l'immobile diverrà di proprietà pubblica e soggetto al D.Lgs. 42/2004).

si ritiene che la conferenza possa essere CONCLUSA POSITIVAMENTE.

Sono allegate al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale, tutte le note sopra citate relative alla Conferenza dei Servizi.

Boffalora Sopra Ticino, 07.05.2021.

La Responsabile dell'Area
Lavori Pubblici/Urbanistica
Gabriela Nava

Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82